



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2024

N. 960

Data 12/06/2024

**OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE FRUIZIONE PAUSA LAVORO E
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA MENSA AZIENDALE PERSONALE DIPENDENTE.**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Regolamento disciplinante fruizione Pausa Lavoro e modalità di accesso alla Mensa Aziendale personale dipendente.

“Preso atto della relazione del proponente, Direttore ad interim della UOC Dinamiche del personale, che qui si riporta integralmente”.

Premesso che con precedente deliberazione ASL Pescara 846 del 28 luglio 2015 è stato adottato il regolamento interno disciplinante le modalità di accesso alla mensa aziendale da parte del personale dipendente;

Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento del menzionato regolamento aziendale, ai fini del suo adeguamento alla disciplina sopravvenuta in materia del diritto alla pausa giornaliera ed alla eventuale consumazione del pasto da parte del personale dipendente, nonché alle opportunità offerte dai sistemi informatici attualmente in uso in azienda in merito all'automatizzazione della gestione, del monitoraggio e del controllo degli accessi mensa;

Richiamata la vigente normativa applicabile in materia ed in particolare:

- il decreto legislativo 66/2003, nel testo vigente, recante la regolamentazione di taluni aspetti dell'orario di lavoro, ivi compreso il diritto alla pausa giornaliera secondo modalità stabilite in contrattazione nazionale;

- l'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che, in particolare, sancisce l'obbligo della pausa di lavoro nei termini che seguono:

“1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.

- la nuova disciplina contrattuale contenuta nel CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 all'articolo 43 rubricato "Orario di lavoro", comma 4, ove è previsto testualmente che:

"Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa)";

Considerato che, a mente della vigente disciplina legale e contrattuale:

- l'organizzazione e la gestione del servizio mensa rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la esclusiva competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori;

- hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ancorché dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro al superamento delle 6 ore di lavoro ed in relazione alla particolare articolazione dell'orario;

- il personale dipendente, anche se ascritto al profilo professionale dirigenziale, nell'esercizio del diritto alla pausa ed eventuale accesso alla mensa aziendale, è tenuto al rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione;

- il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario;

Tenuto conto della presenza in azienda, in via preponderante, di personale turnista operante nelle 12 o 24 ore per il quale il rispetto dell'orario avvicendato tra mattino, pomeriggio e/o notte risponde alla particolare articolazione di orario di lavoro prevista dalla disciplina contrattuale;

Visto e condiviso il contenuto dell'allegato regolamento concernente l'obbligo alla Pausa Lavoro, la facoltà del ricorso alle pause brevi non obbligatorie, nonché la modalità di accesso alla Mensa Aziendale nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, da parte del personale dipendente, con contributo a suo carico (c.d. costo convenzionato o prezzo agevolato), e correlate procedure di controllo e monitoraggio in merito al ricorso alla mensa aziendale da parte del personale dipendente;

Dato Atto che:

- il citato regolamento risulta coerente con la normativa vigente in materia di pause giornaliere e diritto alla mensa aziendale a costo agevolato, anche con riferimento al personale turnista nei termini ivi dettagliati ed atti a garantire la tutela psicofisica dei lavoratori e, nel contempo, scongiurare disservizio pubblico;

- il medesimo regolamento è stato oggetto di confronto sindacale per quanto concerne la materia dell'orario di lavoro, nonché di informazione alle rappresentanze sindacali aziendali delle due aree contrattuali dirigenziali e dell'ambito comparto del personale dipendente, nel rispetto delle relazioni sindacali previste dai CCNL applicabili al personale dipendente dell'ASL Pescara, giusta documentazione in atti;

Tanto premesso e considerato si allega il regolamento in oggetto per le valutazioni di competenza della Direzione Generale e per le determinazioni consequenziali.

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati;

1. di Approvare il regolamento aziendale disciplinante fruizione Pausa Lavoro e modalità di accesso alla Mensa Aziendale personale dipendente, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di Dare Atto che il regolamento approvato con il presente provvedimento entra in vigore dalla data di adozione;
3. di Stabilire quanto segue:
 - a) con l'adozione del Regolamento di cui all'approvazione disposta al precedente punto sub 1), vengono a cessare le precedenti disposizioni aziendali eventualmente confliggenti con le norme ivi contenute;
 - b) il medesimo regolamento costituisce disposizione aziendale ad ogni effetto di legge e di contratto e viene notificato agli interessati attraverso pubblicazione integrale in modalità permanente sul sito aziendale nella sezione Documenti Aziendali;

c) dalla data di applicazione del regolamento come sopra approvato si rende inapplicabile il precedente regolamento disciplinante modalità di accesso alla mensa aziendale approvato con deliberazione ASL Pescara numero 846 del 28/07/2015, nonché qualsiasi altra norma regolamentare aziendale in conflitto con il contenuto del medesimo;

4. di Trasmettere il presente atto alla UOC Dinamiche del Personale ed alla UOC Trattamento Economico del personale dipendente e convenzionato per il seguito di competenza;
5. di Dare Atto che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione del 28/06/2012 n. 705 è immediatamente esecutivo;
6. di Disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi dell'articolo 32 Legge 69/2009.



AZIENDA SANITARIA LOCALE di PESCARA

***Regolamento disciplinante
fruizione Pausa Lavoro e modalità di accesso
alla Mensa Aziendale personale dipendente
(revisione 04/2024)***

ART. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento reca la disciplina interna concernente l'obbligo alla Pausa Lavoro e la modalità di accesso alla Mensa Aziendale nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, da parte del personale dipendente con contributo a suo carico (c.d. costo convenzionato o prezzo agevolato), nonché delle correlate procedure di controllo e monitoraggio.
2. Il contributo a carico del dipendente è soggetto ad automatico aggiornamento, tempo per tempo, a seguito di eventuali variazioni dei costi sostenuti per l'erogazione dei pasti e nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 2 – Pausa

1. L'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 sancisce l'obbligo della pausa di lavoro nei termini che seguono:
“1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
2. Il Consiglio di Stato, sezione terza, n. 2649 del 8 luglio 2008, evidenziando che l'articolo 8 suddetto sancisce l'obbligo della pausa di lavoro, chiarisce come non sia possibile prevedere una deroga alla disciplina legislativa e contrattuale che consenta al lavoratore di non disporre della pausa di trenta minuti dopo una prestazione lavorativa superiore alle sei ore continuative.
3. Nella suddetta materia recentemente è intervenuta la nuova disciplina contrattuale contenuta nel CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 all'articolo 43 rubricato “Orario di lavoro”, comma 4, ove è previsto testualmente che:
“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro

nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g)." ossia "per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare dei genitori di figli minori di 12 anni con particolare riguardo alla casistica riguardante genitori entrambi lavoratori turnisti e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti".

4. La regolamentazione ASL Pescara vigente sin dal 2015 in materia di orario di lavoro per il personale dirigenziale all'articolo 10 prevede quanto segue:

"La pausa pranzo, salvo particolari e stabili articolazioni dell'orario di servizio, è obbligatoria e non rinunciabile. La pausa pranzo, ivi compreso l'accesso alla mensa aziendale, deve avvenire, da parte di tutto il personale, al di fuori dell'orario di lavoro, comprovata dalle dovute obliterations all'orologio marcatempo. Quando l'articolazione dell'orario giornaliero è maggiore di sei ore di lavoro e la prestazione dell'orario di lavoro è distribuita, nella medesima giornata lavorativa, tra il mattino ed il pomeriggio (almeno un'ora di rientro pomeridiano per attività istituzionale), il dirigente deve usufruire di una pausa che interrompa la prestazione lavorativa per almeno mezz'ora, finalizzata al recupero psico-fisico ed alla eventuale consumazione del pasto.

5. La nuova disposizione contrattuale del CCNL Comparto e la regolamentazione aziendale disciplinante la pausa per il personale dirigenziale, recepiscono i contenuti di cui al decreto legislativo dell'8 aprile 2003, numero 66, specificando chiaramente taluni aspetti importanti:

- il periodo massimo di lavoro continuativo che il lavoratore può svolgere è di sei ore, superato il quale deve obbligatoriamente sospendere l'attività lavorativa;
- la pausa deve avere una durata di almeno trenta minuti;
- tale pausa è destinata al recupero delle energie psicofisiche ed all'eventuale consumazione del pasto in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita;
- la prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa solo in presenza di attività ove occorre garantire continuità del servizio (lavoratori in turno);
- la suddetta pausa, avendo la finalità di consentire il recupero delle energie psico-fisiche e l'eventuale consumazione del pasto, non è un diritto disponibile e dunque non può essere oggetto di rinuncia da parte del dipendente né, conseguentemente, oggetto di autorizzazione alla rinuncia da parte del responsabile di unità operativa di afferenza del dipendente.

La normativa in esame, sia in relazione al personale di ambito comparto che al personale dirigenziale, risulta conforme al disposto del d.lgs. 66/2003 e, nell'ambito di tale disciplina, si

configura come migliorativa ai fini della salvaguardia della salute del lavoratore, in quanto sostituisce la previsione temporale della durata dei dieci minuti della pausa obbligatoria contenuta nel decreto legislativo in richiamo con una durata minima della pausa più ampia pari a trenta minuti.

6. Vigono inoltre le soste intermedie di lavoro facoltative che non trovano fonte normativa nella contrattazione collettiva di lavoro, bensì nella norma primaria, ossia nell'articolo 8, comma 3, del Dlgs 66/2003, dove è previsto che «salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni».
7. A proposito delle soste intermedie, il ministero del Lavoro si è espresso confermando la previsione di legge, nella circolare n. 8/2005, dove si legge che non sono retribuiti i riposi intermedi che siano presi sia all'interno sia all'esterno dell'azienda.
8. Per quanto sopra, l'eventuale timbratura della sosta intermedia, volontaria, rappresentando una interruzione dell'attività lavorativa, posticipa il momento in cui si determina l'obbligo di effettuazione della pausa obbligatoria. Ad esempio, in un modello orario 8-14, se il lavoratore si assenta con una causale a recupero per pausa non obbligatoria pari a 15 minuti, dalle 10 alle 10.15, l'uscita alle 14.15 non viola il disposto contrattuale in materia di pausa obbligatoria. Il lavoratore sarebbe tenuto ad osservare l'obbligo della pausa obbligatoria al superamento effettivo delle 6 ore continuative di servizio reso.
9. La collocazione della sosta intermedia volontaria deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo e non deve determinare rischi o disservizi all'utenza.
10. Per quanto sopra, salvo le pause volontarie correlate alle soste brevi intermedie come sopra disciplinate, si ribadisce in questa sede l'obbligo della pausa giornaliera per tutto il personale non turnista pari almeno a trenta minuti da usufruire qualora l'orario giornaliero ecceda le sei ore, da utilizzare al di fuori. Tale pausa interrompe la prestazione lavorativa e non è considerato orario di lavoro reso. La stessa deve essere pertanto oblitterata all'orologio marcatempo in uscita, sin dall'inizio della pausa.
11. I profili orario individuali vigenti in ASL Pescara che prevedono una pausa di lavoro giornaliera inferiore a 30 minuti saranno riadeguati entro il termine massimo di un bimestre dall'adozione del presente regolamento, fatto salvo per il lavoratore in turno.

ART. 3 – Soggetti aventi diritto ad usufruire della mensa aziendale al costo convenzionato

1. Hanno diritto ad usufruire della mensa aziendale al costo convenzionato tutti i dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, ancorché trattasi di personale ascrivibile al ruolo dirigenziale, ivi compreso il personale in somministrazione lavoro, nonché tutti i dipendenti di altre Aziende Pubbliche e/o Enti Pubblici in posizione di comando o di assegnazione temporanea presso la medesima Asl Pescara. Sono pertanto escluse tutte le ulteriori tipologie contrattuali d'anzì non menzionate.
2. Il personale avente diritto può accedere al servizio mensa nei soli giorni di effettiva presenza in servizio, nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, secondo le modalità descritte ai successivi articoli del presente Regolamento Aziendale.
3. Si distinguono due categorie di personale dipendente avente diritto alla consumazione del pasto presso la mensa aziendale a prezzo agevolato:
 - a) il personale che rende l'orario di lavoro con obbligo di pausa al superamento delle sei ore di servizio;
 - b) il personale in turno.

ART. 4 – Personale che rende l'orario di lavoro con obbligo di pausa al superamento delle sei ore di servizio

1. Ha diritto di accesso alla mensa aziendale il personale che effettua compiutamente il proprio orario di lavoro giornaliero nel rispetto della propria articolazione oraria settimanale o di ulteriori necessità di servizio istituzionale previamente autorizzate, purché l'orario complessivamente reso ecceda le sei ore, al netto del tempo dedicato alla consumazione del pasto e delle eventuali soste intermedie.

ART. 5 – Personale in turno

1. Il personale di cui al presente articolo, per ragioni di servizio istituzionale, rende il servizio nella giornata di riferimento con orario continuato nel rispetto della turnazione imposta presso la struttura di appartenenza.

2. Il personale con obbligo di orario continuato, in turnazione antimeridiana, o pomeridiana o notturna, ha diritto alla consumazione del pasto nella modalità prevista dall'ASL Pescara (mensa o cestino). A tal fine l'orario complessivamente reso nella giornata deve risultare eccedente le sei ore, al netto del tempo dedicato alla consumazione del pasto e delle eventuali soste intermedie.

ART. 6 – Orario utile ai fini dell'esercizio del diritto di accesso alla mensa aziendale

1. È considerato orario utile e dunque computabile ai fini dell'esercizio del diritto di accesso alla mensa aziendale a costo convenzionato quello rientrante nelle seguenti casistiche:
 - orario di lavoro ordinario prestato giornalmente secondo l'articolazione concordata con il dirigente della struttura di appartenenza;
 - orario reso in straordinario autorizzato, ivi compreso il servizio ascrivibile alla pronta disponibilità;
 - orario destinato all'allattamento;
 - orario reso in costanza di formazione obbligatoria assoluta in sede aziendale nell'ipotesi in cui il programma giornaliero contempli orario eccedente le sei ore, al netto della pausa pranzo;
 - orario reso in costanza di formazione autorizzata dall'ASL Pescara assoluta anche fuori sede, nell'ipotesi in cui il programma giornaliero contempli orario eccedente le sei ore, al netto della pausa pranzo;
 - combinazione delle differenti ipotesi appena elencate nella medesima giornata lavorativa.
2. Ogni altra forma di prestazione oraria presso l'Asl Pescara rispetto a quanto elencato al precedente comma del presente articolo non è considerato orario utile ai fini dell'esercizio del diritto di accesso alla mensa aziendale a prezzo convenzionato.

ART. 7 – Criteri di accesso al servizio mensa aziendale

1. Il personale avente diritto può accedere al servizio mensa per il consumo di un solo pasto giornaliero.
2. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro nei giorni in cui il dipendente effettivamente compie il proprio orario di lavoro e nel rispetto dei periodi di apertura delle sale mensa dislocate presso i tre Presidi Ospedalieri di Pescara, Penne e Popoli.

3. Il tempo dedicato alla consumazione del pasto non costituisce orario di lavoro pertanto il personale è tenuto a rispettare la pausa pranzo e ne documenta la modalità con timbratura di uscita dal servizio da effettuarsi prima della consumazione del pasto, utilizzando l'orologio marcatempo ubicato nella propria sede giornaliera di servizio.
4. Per quanto sopra si precisa che i periodi di pausa mensa non sono computabili come lavoro e non sono retribuiti.
5. L'effettivo utilizzo della mensa aziendale nei giorni di spettanza è legato alla libera scelta del dipendente e l'eventuale rinuncia non dà luogo ad alcuna pretesa surrogatoria.
6. Il lavoratore in turno può consumare il pasto a prezzo convenzionato al di fuori del proprio turno giornaliero di lavoro ove la durata del turno superi le sei ore di lavoro.

ART. 8 – Modalità di accesso al servizio mensa aziendale

1. Il personale avente diritto accede alla mensa aziendale attraverso il badge magnetico obliterandone l'accesso agli appositi orologi mensa dislocati all'interno delle sale mensa che all'uopo rilasciano lo scontrino cartaceo da consegnare al personale addetto al banco self-service ai fini del ritiro del pasto.
2. Prima di accedere alla sala mensa è indispensabile timbrare l'uscita dal servizio all'orologio marcatempo presso la propria sede giornaliera di servizio.
3. Gli orologi allocati in sala mensa rilevano esclusivamente l'accesso alla mensa e non risultano utilizzabili per la timbratura di uscita o di ingresso in servizio.
4. Il tesserino magnetico, o badge, è strettamente personale e non può essere prestato ad altri. Il dipendente è direttamente responsabile del suo corretto utilizzo.
5. Il servizio gestione risorse umane provvede di norma entro il secondo mese successivo a quello di riferimento ad effettuare la trattenuta sul cedolino paga della quota del contributo mensa al costo del pasto a carico del dipendente, sulla base delle timbrature registrate presso gli orologi mensa.
6. Solo nel caso eccezionale di dimenticanza o smarrimento del badge o in caso di non funzionamento dell'orologio mensa e/o della stampante mensa è consentito accedere alla mensa

aziendale attraverso la compilazione del modulo cartaceo sostitutivo dello scontrino. Tale modulo è reperibile nel locale mensa e deve essere compilato in ogni parte in forma leggibile e consegnato al personale del banco self service in luogo dello scontrino. Il modulo viene poi inoltrato da parte del gestore mensa alla UOC Approvvigionamento Beni e Servizi che successivamente lo inoltra all'UOC Dinamiche del Personale per l'inserimento in manuale nella procedura informatica.

ART. 9 – Permanenza presso la sala mensa

1. La permanenza presso la sala mensa va limitata al tempo necessario alla consumazione del pasto.
2. È fatto divieto di accesso alla sala mensa indossando la divisa o altri indumenti di lavoro o indumenti igienicamente incompatibili.
3. Il dipendente è tenuto ad osservare un atteggiamento corretto nei confronti del personale addetto al servizio mensa e nei confronti degli altri commensali.
4. Va assolutamente rispettato il divieto di fumo nella sala mensa.

ART. 10 – Ritiro cestino in luogo del consumo del pasto in sala mensa

1. Per il personale avente diritto al pasto a prezzo agevolato, secondo i criteri previsti nel presente regolamento, che non si avvale dell'accesso diretto alla mensa aziendale per la consumazione del pasto, è consentita la prenotazione del cestino mensa entro gli orari indicati dal gestore del servizio mensa.
2. Il ritiro del cestino può essere effettuato:
 - a) personalmente ed in tal caso il tempo di allontanamento dalla sede di lavoro per il ritiro del cestino deve essere obliterato all'orologio marcatempo come pausa;
 - b) per mezzo di personale delegato/autorizzato che provvede alla consegna nella sede di lavoro.
3. Prima della consumazione del pasto da asporto occorre timbrare all'orologio marcatempo l'uscita dal servizio; tale timbratura di uscita dal servizio deve essere sempre effettuata anche se il pasto viene consumato all'interno della struttura ove si sta prestando servizio.

ART. 11 – Controlli

1- Si procede al controllo automatizzato, in relazione agli accessi indebiti alla mensa aziendale, per le seguenti casistiche:

- consumazione del pasto/cestino all'interno dell'orario di lavoro, ossia senza aver timbrato l'uscita dal servizio;

- consumazione del pasto in giornata di assenza dal servizio (riposo, riposo compensativo, ferie, malattia, infortunio, aspettativa, diritto allo studio, altre tipologie di assenza);

- consumazione del pasto nelle giornate in cui non è stato raggiunto un orario utile eccedente le sei ore, al netto della pausa pranzo e delle soste intermedie;

Laddove dovessero emergere irregolarità il dipendente interessato, oltre ad incorrere nelle responsabilità consequenziali, ivi compresa quella disciplinare, è tenuto a pagare la differenza tra il prezzo intero per la consumazione del pasto, tempo per tempo applicabile secondo le condizioni di gara stipulate con il fornitore del servizio mensa, ed il costo convenzionato. L'addebito del corrispettivo dovuto avviene direttamente, in forma automatizzata, a mezzo di trattenuta sul cedolino paga.

2- Ciascun responsabile di struttura è tenuto a verificare l'effettiva osservanza del presente regolamento da parte del personale di propria afferenza. A tal proposito si ricorda che, in sede di verifica, il responsabile può anche avvalersi del foglio presenze mensile di ciascun dipendente che riporta la colonna mensa con indicazione dell'orario di accesso alla mensa aziendale per ciascuna giornata di interesse.

3- Resta riservato al responsabile di struttura, in caso di violazione delle disposizioni aziendali, l'esercizio del potere disciplinare per inosservanza delle disposizioni aziendali di non particolare gravità ovvero la segnalazione all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari per i casi di particolare gravità e reiterazione.

Art. 12 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla disciplina tempo per tempo vigente in materia.
2. Il presente regolamento forma oggetto di confronto sindacale per quanto concerne la materia dell'orario di lavoro, nonché di informazione alle rappresentanze sindacali aziendali delle due aree contrattuali dirigenziali e dell'ambito comparto del personale dipendente, nel rispetto delle relazioni sindacali previste dai CCNL applicabili al personale dipendente dell'ASL Pescara. Esso è adottato con deliberazione del Direttore Generale pubblicata in albo pretorio ai sensi di legge, entrando in vigore a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione.
3. Il presente regolamento costituisce disposizione aziendale ad ogni effetto di legge e di contratto e viene notificato agli interessati attraverso pubblicazione integrale in modalità permanente sul sito aziendale nella sezione Documenti Aziendali.
4. Dalla data di applicazione del presente regolamento si rende inapplicabile il precedente regolamento disciplinante modalità di accesso alla mensa aziendale approvato con deliberazione ASL Pescara numero 846 del 28/07/2015, nonché qualsiasi altra norma regolamentare aziendale in conflitto con il contenuto del presente documento.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giuseppe Barile
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore
Dott. Giuseppe Barile
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 960 del 12/06/2024 ad oggetto:

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE FRUIZIONE PAUSA LAVORO E MODALITÀ DI ACCESSO ALLA MENSA AZIENDALE PERSONALE DIPENDENTE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 12/6/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato